

DELIBERA N. 315/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. ANZALDI
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL
PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI PROGRAMMI DI
INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE
PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022
(RAI TG1-TG2-TG3)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei*

tempi dei procedimenti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022*”, approvata nella seduta del 2 agosto 2022;

VISTA la delibera n. 302/22/CONS del 24 agosto 2022, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 304/22/CONS del 24 agosto 2022, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e

le emittenti radiotelesive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 agosto 2022;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che procede alla verifica del rispetto del principio del pluralismo ogni quattordici giorni, tranne che nelle ultime tre settimane nelle quali la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 8 declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelesive pubbliche e private;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di*

svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione a tali principi “considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali [...]”;

CONSIDERATO che l’art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 2 agosto 2022 stabilisce che “i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”. In particolare, “i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”;

CONSIDERATO che l’art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 299/22/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale avuto riguardo al tempo di parola fruito, ma anche valutando il tempo di notizia;

CONSIDERATO che con la delibera n. 302/22/CONS, del 24 agosto 2022 l’Autorità, all’esito dell’esame dei dati riferiti al periodo 3 agosto – 20 agosto 2022, nel rilevare taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici, ha richiamato “*le emittenti televisive e radiofoniche nazionali a provvedere, [...], in maniera rigorosa e con effetto immediato, al rispetto della parità di trattamento tra soggetti politici, in relazione sia al tempo di parola che al tempo di notizia fruito, avuto specifico riguardo alle liste*

riconducibili alle coalizioni in competizione e a quelle liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale, assicurando anche la parità di genere tra i soggetti politici”;

CONSIDERATO che in data 21 e 22 agosto 2022 sono state presentate le liste di candidati per le elezioni politiche *de qua*, dando inizio alla seconda fase della campagna elettorale;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni recate dai provvedimenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottati in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici: a) le coalizioni di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste di candidati di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

RILEVATO che l’Autorità al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, verifica il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata, tenendo conto, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che dai dati forniti dal Ministero dell’Interno il 30 agosto u.s. è emerso che sono diciassette le liste che si sono presentate in ambiti territoriali da superare il quarto degli elettori;

VISTA la nota prot. n. 250956 del 30 agosto 2022 con il quale l’on. Anzaldi lamenta la presunta violazione delle norme in materia di pluralismo politico e di parità di trattamento dei soggetti politici e il mancato adeguamento della Rai ai richiami adottati dall’Autorità con le delibere n. 300/22/CONS del 10 agosto 2022 e n. 304/22/CONS del 24 agosto 2022, relativamente alla *“situazione di totale disparità di trattamento a danno in particolare della lista promossa da Italia Viva e Azione, guidata da Carlo Calenda”*. In particolare, si fa riferimento al fatto che *“dai dati dell’Osservatorio di Pavia pubblicati sul sito della Rai emerge che nella settimana 21-27 agosto Tg1, Tg2 e Tg3 abbiano riservato alla lista del Terzo Polo solo il 7-8% dei tempi di parola nelle edizioni principali, a fronte del 40-47% riservato ai partiti di destra, 30% circa ai partiti di sinistra e 20% circa alla lista del Movimento 5 stelle”*, di cui allega relativa tabella, per rilevare *“Una differenza di trattamento totalmente ingiustificata, che vede peraltro assegnato uno spazio incredibilmente sproporzionato ai partiti della coalizione di destra*

e che vede una differenza inspiegabile anche con lo stesso M5s, lista singola come quella guidata da Calenda. Sia le coalizioni di destra e sinistra sia le liste M5s e Terzo Polo rappresentano singoli soggetti politici e come tali devono veder garantita una “presenza paritaria”, come espressamente previsto dall’articolo 4 del Regolamento della campagna elettorale”;

VISTE le memorie prodotte tempestivamente dalla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. in data 1° settembre 2022 (prot. n. 252531) con le quali la Concessionaria, nell’evidenziare le carenze formali dell’esposto per mancata notifica alla Guardia di Finanza e all’emittente, contesta la fondatezza nel merito di quanto denunciato in quanto *“gli esponenti di Italia Viva- Azione risultano costantemente interpellati nel periodo di riferimento, con significativi tempi di parola, nell’ambito di tutte e tre le testate giornalistiche oggetto dell’esposto”*. Inoltre, viene evidenziato come risulti *“impraticabile il confronto dei tempi di parola fruiti dalla lista promossa da Italia Viva- Azione con quelli, genericamente e complessivamente citati dall’esponente, delle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra, che in realtà rappresentano una pluralità di soggetti politici, ma anche con quelli dello stesso Movimento 5 Stelle che nel Parlamento uscente ha una più che significativa rappresentanza a seguito dei precedenti risultati elettorali”*. Infine, l’editore ribadisce l’impossibilità di applicare una ripartizione paritaria ai programmi di informazione, in particolare i notiziari, i quali, a differenza dei programmi di comunicazione politica, sono caratterizzati dalla necessità di garantire completezza e imparzialità dell’informazione in connessione con le esigenze dell’attualità e della cronaca, anche politica contingente, a fronte di una limitata disponibilità di spazi;

RILEVATO che l’esposto non è stato correttamente notificato come prescritto dalla normativa vigente e segnatamente dall’art. 10, comma 1, della legge n. 28/2000 e dall’art. 27, comma 3, del regolamento allegato alla Delibera n. 299/22/CONS e dunque non risulta procedibile;

RITENUTO, tuttavia, di dover verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di merito per l’attivazione d’ufficio dei poteri sanzionatori cui l’Autorità è preposta;

CONSIDERATO che, con riferimento alla presunta violazione della citata delibera n. 304/22/CONS, il dispositivo del provvedimento individua nei programmi di approfondimento informativo che ospitano confronti tra esponenti politici durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022, i destinatari del richiamo, non anche i Tg i quali, in quanto notiziari, sono strettamente vincolati dalla necessità di garantire l’aderenza alla attualità e alla cronaca, anche politica, contingente nonché caratterizzati da una limitata disponibilità di spazi;

RITENUTO, pertanto, che il tempo di parola fruito dalla lista promossa da Italia Viva-Azione, non costituendo componente di una coalizione, nella seconda fase della campagna elettorale, debba essere valutato, ai fini della verifica della rappresentazione sulle emittenti, esclusivamente in ragione della dimensione della lista (numero di collegi

e circoscrizioni dove si presenta) e della rappresentanza parlamentare, conformemente all'articolo 8, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS, nell'ambito del tempo assegnato alle liste indipendentemente da eventuali valutazioni sui tempi fruiti dalle coalizioni ad esito della somma dei tempi delle diverse liste che ne fanno parte;

CONSIDERATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai programmi di informazione diffusi dalle testate Tg1, Tg2 e Tg3 oggetto di monitoraggio nel periodo 22 agosto 2022-27 agosto 2022, trasmessi alle emittenti e pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, emerge che il tempo di parola fruito dal soggetto politico rappresentato dalla lista promossa da Italia Viva-Azione, è stato pari a 0:01:18 (7,51%) su Tg1, 0:01:39 (7,25%) su Tg2, e 0:01:11 (7,33%) su Tg3, e che nel monitoraggio bisettimanale relativo al periodo 21 agosto – 3 settembre il totale del tempo di parola fruito è stato pari a 0:02:24 (6,41%) su Tg1, 0:01:54 (4,24%) su Tg2 e 0:02:13 (6,25%) su Tg3;

RITENUTO, pertanto, che il tempo di parola fruito dal soggetto politico rappresentato dalla lista promossa da Italia Viva-Azione non è sottostimato e le testate Tg1, Tg2 e Tg3 non hanno violato i principi relativi alla parità di trattamento tra soggetti politici nel periodo oggetto analisi;

RITENUTO di poter procedere all'archiviazione della segnalazione per la presunta violazione delle norme in materia di pluralismo politico e di parità di trattamento dei soggetti politici e il mancato adeguamento della Rai ai richiami adottati dall'Autorità presentata dall'On. Anzaldi;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione della segnalazione per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba